



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria

N. 58

del 22.10.2010

Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Modifica (Delibera C.C. n . 79/2002 mod. con Delibera C.C. n. 12/2007).

L'anno duemila **dieci** il giorno **ventidue** del mese di **ottobre** con inizio alle ore 18.35 e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 19.10.2010, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Comunale, Avv. Camporeale Nicola – Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Michele Camero – Segretario Generale**.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

AZZOLLINI Antonio		- SINDACO -	Presente
<i>Consiglieri</i>		<i>Consiglieri</i>	
CAMPOREALE Nicola	Presente	SQUEO Mauro	Assente
MASTROPASQUA Pietro	Presente	SGHERZA Raffaele	Assente
LATINO Angela Paola	Presente	GIANCASPRO Mauro	Presente
DE CEGLIA Vito	Presente	SALVEMINI Giacomo	Presente
MARZANO Angelo	Assente	ABBATTISTA Giovanni	Presente
LA GHEZZA Raffaele	Assente	DE CANDIA Giuseppe	Presente
SCARDIGNO Leonardo	Presente	PATIMO Saverio	Presente
CIMILLO Benito	Assente	DI MOLFETTA Michele	Assente
ARMENIO Leonardo	Presente	MINUTO Anna Carmela	Presente
ANDRIANI Antonio	Presente	MANGIARANO Francesco	Assente
LA FORGIA Domenico	Presente	PIERGIOVANNI Nicola	Presente
SGHERZA Giuseppe	Presente	SIRAGUSA Leonardo	Assente
GIANCOLA Pasquale	Assente	CLAUDIO Adele Maria S.	Presente
SPACCAVENTO Mauro	Presente	DE ROBERTIS Mauro	Presente
DE GENNARO Giovannangelo	Presente	PORTA Giovanni	Presente

Presenti n . 22 Assenti n. 09

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta

Sono, altresì, presenti in aula l'Assessore al Bilancio, Sig. G. La Grasta e il Dirigente del Settore Tributi e Fiscalità Locale, dott. G. Lopopolo.

Dell'intero dibattito, registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna, è reso verbale a parte.

Introdotta dal Presidente del C.C., svolge la relazione illustrativa dell'argomento in oggetto l'Assessore al Bilancio, Sig. G. La Grasta.

Prima della discussione generale, intervengono per chiedere chiarimenti i Consiglieri Patimo e Piergiovanni, quindi, in risposta ai chiarimenti, il Dirigente dott. G. Lopopolo.

Successivamente il Presidente del C.C., accertato che non vi sono Consiglieri iscritti a parlare, pone in votazione il provvedimento finale, nel suo complesso e stante l'esito favorevole della votazione stessa, da atto che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- o con propria Deliberazione n° 79 del 08/02/2002 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- o il predetto regolamento è stato modificato con deliberazione C.C. n° 12 del 12/02/2007 al fine di adeguarlo ai cambiamenti apportati al quadro normativo di riferimento con Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

Rilevato che:

- o la Corte di Cassazione, con Sentenza n° 3397 del 12 febbraio 2010, ha sancito un principio di diritto afferente la fattispecie di immobili contigui utilizzati come abitazione principale dal medesimo contribuente;
- o secondo tale pronunciamento, ai fini dell'ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari come abitazione principale non deve essere ostacolo all'applicazione dei relativi benefici previsti dalla normativa vigente e, concretamente:
 1. l'esenzione dal pagamento dell'ICI per tutte le unità immobiliari contigue, distintamente accatastate, destinate concretamente ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 ed A9;
 2. l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per tutte le unità immobiliari contigue, distintamente accatastate nelle categorie A1, A8 ed A9, adibite ad abitazione principale, e delle relative detrazioni di imposta di cui all'art. 8 del D. Lgs 504/92, che competono una sola volta per tutte le unità immobiliari contigue costituenti l'abitazione principale;
- o l'art. 9 del predetto regolamento disciplina, tra l'altro, le modalità di tassazione delle unità immobiliari contigue, accatastate distintamente con categoria "A" e destinate ad abitazione principale dal medesimo contribuente;

Rilevato, altresì, che:

- o la Corte di Cassazione, con Sentenza n° 14389 del 15/06/2010, ha chiarito (interpretazione rigorosa) che, ai fini dell'applicazione dell'ICI, deve intendersi "abitazione principale" (testualmente nel citato pronunciamento della Suprema Corte) *quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Essa (abitazione coniugale) individua presuntivamente il luogo della residenza di tutti*

i componenti della famiglia salvo che tale presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento della propria dimora abituale sia stata causata dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza;

Ritenuto, per quanto sopra, di apportare le necessarie modifiche e integrazioni all'art. 9 del vigente Regolamento ICI;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori del Comune in data 20.10.2010 con nota n. 59782;

Preso atto del parere della Commissione Consiliare Permanente n. 4 (Bilancio), espresso con verbale n. 13 del 21.10.2010;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali e del Direttore di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T. U. EE. LL. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese da n. 22 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato.

1. Al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione C.C. n° 79 del 08/02/2002 e s.m.i., l'art. 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9 – Immobili destinati ad abitazione principale

1. E' considerata "abitazione principale", quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto le agevolazioni/esenzione ICI previste per "l'abitazione principale" si applicano esclusivamente all'immobile identificato come "casa coniugale" in cui vi è la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, salvo che tale presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento della dimora abituale sia causata da una frattura del rapporto di convivenza (separazione legale ovvero consensuale);

2. Il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari contigue, distintamente accatastate, destinate ad abitazione principale dal medesimo contribuente comporta l'applicazione delle agevolazioni ed esenzioni stabilite dalla normativa ICI per "abitazione principale". Di conseguenza:

a) l'esenzione da ICI è riconosciuta a tutte le unità immobiliari contigue, distintamente accatastate, destinate concretamente ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta, con esclusione delle unità censite alle categorie catastali A1, A8 ed A9;

b) per tutte unità immobiliari contigue, distintamente accatastate nelle categorie A1, A8 ed A9 e adibite ad abitazione principale è applicata l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, unitamente alle relative detrazioni di imposta di cui all'art. 8 del D. Lgs 504/92, che competono una sola volta per tutte le predette unità immobiliari contigue.

3. E' equiparata all'abitazione principale l'unica unità immobiliare, non concessa in locazione, di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero ed utilizzata come residenza secondaria.

2. Nominare Responsabile del procedimento il Dott. Giuseppe Lopopolo.

3. Inviare copia del presente atto, ad avvenuta esecutività, ai Capi Settore Economico Finanziario e Tributi e Concessioni Comunali per l'esecutività e per i rispettivi adempimenti.

In pubblicazione dal 26.10.2010